



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.15

OGGETTO: Approvazione e conferma aliquote I.M.U. 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **quindici**, del mese di **marzo**, alle ore **17:00** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PEDUSSIA MARCO	SINDACO	X	
SPAGNOLO CINZIA AGNESE	VICE SINDACO	X	
PETITO LAURA	CONSIGLIERE	X	
VANNI FABRIZIO	CONSIGLIERE		X
LAZHAR FATIMA DANIELA	CONSIGLIERE	X	
GROPPO LORENZO	CONSIGLIERE		X
GALDI NICOLA	CONSIGLIERE	X	
TONANTE CARLO	CONSIGLIERE	X	
BUSSO EMILIO	CONSIGLIERE	X	
PEDUSSIA ANDREA	CONSIGLIERE	X	
BELTRAMO LUIGINA	CONSIGLIERE	X	
ZINI ALESSANDRO GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
PASCHETTA GIORGIO	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DR.SSA ZEROLI SONIA**.

PEDUSSIA MARCO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 15/CC del 15/03/2024

OGGETTO: Approvazione e conferma aliquote I.M.U. 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 17.12 entra il consigliere GROPPA Lorenzo

PREMESSO:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali»

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

Visti in particolare «comma 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.

Rilevato inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della

Legge n. 160/2019;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Dato atto che con il Comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell'economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 29 settembre 2023 (DL Proroghe Fisco) convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023 n. 170 . Viene inoltre diramata la versione aggiornata delle Linee Guida per la compilazione del Prospetto.

Infine, il Mef precisa che per l'anno 2024:

- i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i consueti termini dell'invio al 14 ottobre di ciascun anno, per la successiva pubblicazione sul Portale entro il 28 ottobre;

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, confermando le aliquote stabilite per l'anno 2023.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

Illustra la proposta il Sindaco, dichiara aperta la discussione, chiede di intervenire il consigliere di minoranza ZINI Alessandro Giovanni il quale consegna al segretario comunale la normativa IMU ed in particolare il comma 746 Art 1 L.160/2019 che il segretario comunale riceve ed allega alla presente delibera; il consigliere ZINI propone inoltre di adottare un sistema tariffario ispirato al comune di Reggio Emilia per aggiornare i valori dei beni sui quali calcolare le tariffe dell'IMU

Il capogruppo di minoranza Pedussia Andrea propone di far riferimento alla normativa citata dal consigliere ZINI e relativa alla disciplina IMU per le aree fabbricabili che prevede, senza alcun dubbio, per le aree fabbricabili, il valore pari a quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, quindi al 1° gennaio 2024. Chiede, pertanto di rivedere il valore delle aree fabbricabili su cui vengono applicate le tariffe IMU comunali che non risultano aggiornate ai dati reali ma ai tempi in cui il valore venale era ben più alto.

Nessun altro chiedendo intervenire, .

Visto l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

Vista la delibera consiliare n.28 del 30.09.2020, con la quale veniva approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.04.2023, con la quale l'Ente ha provveduto a confermare e fissare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2023;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con la seguente votazione:

presenti: n. 12

votanti n. 12

favorevoli n. 8

contrari n. 4

astenuti n. 0

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 1. del presente provvedimento;

2. **DI APROVARE E CONFERMARE** per l'anno 2024, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L.201/2011, convertito in L.214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESCLUSI DALL'IMU
Aliquota per le abitazioni principali categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dell'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	5,00 PER MILLE
Aliquota per gli immobili ad uso abitativo (censiti nelle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9) non locati né ceduti in comodato d'uso gratuito (attraverso contratti regolarmente registrati) a parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado, da almeno due anni dalla data del 01.01.2014	10,20 PER MILLE
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,80 PER MILLE, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aree fabbricabili	9,80 PER MILLE
Fabbricati rurali ad uso strumentale cat D10	1,00 PER MILLE
Fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla	ESENTI

vendita (fabbricati merce)	
Abitazioni di categoria A regolarmente assegnati IACP	ESENTI
Aliquota per i fabbricati di categoria D/6 a destinazione di esercizi sportivi	8,60 PER MILLE
Aliquota per i fabbricati di categoria D/5 a destinazione Banca e/o istituto di credito	10,60 PER MILLE
Aliquota per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali (altri immobili, terreni agricoli e aree edificabili)	9,80 PER MILLE

3. **DI APPROVARE e CONFERMARE** i valori minimi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, riportate nella TABELLA "A" facente parte integrante al presente atto;

4. **DI PRENDERE ATTO** del comunicato del 30 novembre 2023, con il quale il Ministero dell'economia Dipartimento delle Finanze:

- a) ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 29 settembre 2023 (DL Proroghe Fisco) convertito con modificazioni dalla Legge n. 170 del 27 novembre 2023;
- b) Ha disposto che i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i consueti termini dell'invio al 14 ottobre di ciascun anno, per la successiva pubblicazione sul Portale entro il 28 ottobre;

5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i soggetti passivi dell'imposta effettueranno il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il **16 giugno 2024 e la seconda il 16 dicembre 2024**, ferma, in ogni caso, la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2024;

6. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, così come disposto dall'articolo 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

7. **DI DARE ATTO** che la gestione dell'attività di riscossione spontanea dell'imposta municipale propria (IMU) sarà prettamente interna, ossia eseguita in economia, con personale proprio dell'UTC del Comune di Sommariva del Bosco;

8. **DI EVIDENZIARE** che, a norma dell'articolo 193, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ove fosse necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, questo ente potrà modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo art. 193 del T.U.E.L., ossia entro il termine per l'adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ora fissato al 31 luglio;

9. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ed all'Ufficio Tributi del Comune di Sommariva del Bosco, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

10. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito *web* istituzionale, del Comune di Sommariva del Bosco, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124,

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

11. **DI ASSolverE** agli obblighi di pubblicazione prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

12. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica e nei termini di legge mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime espressa per alzata dimano il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: PEDUSSIA MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: DR.SSA ZEROLI SONIA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Sommariva del Bosco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ZEROLI SONIA